



COMUNICATO UFFICIALE N. 388
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 194/AA e 195/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 194/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1094 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Luciano CHILELLI, Daniele CHILELLI e della società A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIANO CHILELLI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. S.S. LAZIO Calcio a 5, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un comunicato stampa pubblicato sul sito web della società "www.sslaziocalcioa5.it", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, nonché di riflesso anche quella propria dell'istituzione federale nel suo complesso considerata con riferimento all'organizzazione ed alla fissazione delle giornate per le finali scudetto giovanili;

DANIELE CHILELLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato sul social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, nonché di riflesso anche quella propria dell'istituzione federale nel suo complesso considerata, con riferimento all'organizzazione ed alla fissazione delle giornate per le finali scudetto giovanili;

A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5, in violazione degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo presidente e legale rappresentante, Sig. Chilelli Luciano; nonché violazione dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal calciatore tesserato per la stessa, Sig. Chilelli Daniele;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri, Daniele CHILELLI e Luciano CHILELLI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, nell'interesse della società A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Daniele CHILELLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luciano CHILELLI, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 195/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 236 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Giancarlo CORBETTA, Nicholas Bruno MAZZONE, Davide ROMEO, Francesco ROVERI, Stefano Guido SACCAGGI, Matteo SERRA, Lorenzo TERLINGO e della società A.S.D. ALCIONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANCARLO CORBETTA, all'epoca dei fatti direttore sportivo - consigliere della società ASD Alcione in violazione dell'art. 1bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 2.6 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2015 s.s. 15-16 della FIGC - Settore Giovanile e Scolastico, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver favorito e consentito l'utilizzazione nelle fila della società ASD Alcione, del calciatore Mazzone Nicholas Bruno, tesserato per la società Accademia Internazionale, nonché dei calciatori Romeo Davide, Roveri Francesco, Terlingo Lorenzo e Serra Matteo, rispettivamente tesserati con le società, Aurora Pro Patria 1919 srl, FCD Enotria 1908, Basiglio Milano 3 calcio srl e ASD Pro Vigevano Suardese, al VII Torneo del Centenario, approvato dalla FIGC, Delegazione di Bergamo con C.U. n. 42 del 8.4.2016, disputato in data 2.6.2016, sotto l'egida del C.S.I., senza richiedere il nulla osta delle società di appartenenza, tenuto conto che tutti i predetti calciatori ad eccezione del Roveri sono stati tesserati nella successiva s.s. 16-17 con la suddetta ASD Alcione; infine, si rileva che lo stesso Corbetta, in sede di audizione, ha riferito al collaboratore della Procura Federale, circostanze false, (smentite dalle indagini svolte e dalla documentazione acquisita), al fine di trarre in inganno gli organi di giustizia sportiva;

NICHOLAS BRUNO MAZZONE, all'epoca dei fatti calciatore della SSDRL Accademia Internazionale in violazione dell'art. 1bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 2.6 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2015 s.s. 15-16 della FIGC - Settore Giovanile e Scolastico, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato in data 2.6.2016 al VII Torneo del centenario, (organizzato dalla Società Ponte San Pietro D'Isola, approvato dalla FIGC, Delegazione di Bergamo con C.U. n. 42 del 8.4.2016), nelle fila della società Alcione, senza preventivo nulla osta da parte della propria società di appartenenza SSDRL Accademia Internazionale;

DAVIDE ROMEO, all'epoca dei fatti calciatore della società aurora Pro-Patria 1919 srl, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 2.6 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2015 s.s. 15-16 della FIGC - Settore Giovanile e Scolastico, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato in data 2.6.2016 al VII Torneo del centenario, (organizzato dalla Società Ponte San Pietro D'Isola, approvato dalla FIGC, Delegazione di Bergamo con C.U. n. 42 del 8.4.2016), nelle fila

della società Alcione, senza preventivo nulla osta da parte della propria società di appartenenza Aurora Pro Patria 1919 srl;

FRANCESCO ROVERI, all'epoca dei fatti calciatore della FCD Enotria 1908, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 2.6 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2015 s.s. 15-16 della FIGC - Settore Giovanile e Scolastico, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato in data 2.6.2016 al VII Torneo del centenario, (organizzato dalla Società Ponte San Pietro D'Isola, approvato dalla FIGC, Delegazione di Bergamo con C.U. n. 42 del 8.4.2016), nelle fila della società Alcione, senza preventivo nulla osta da parte della propria società di appartenenza FCD Enotria 1908;

STEFANO GUIDO SACCAGGI, all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD Alcione, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull'operato del proprio Direttore Sportivo – consigliere Giancarlo Corbetta, consentendo in tal modo l'utilizzo nelle fila della società ASD Alcione, del calciatore Mazzone Nicholas Bruno, tesserato per la società Accademia Internazionale, nonché dei calciatori Romeo Davide, Roveri Francesco, Terlingo Lorenzo e Serra Matteo, rispettivamente tesserati con le società, Aurora Pro Patria 1919 srl, FCD Enotria 1908, Basiglio Milano 3 calcio srl e ASD Pro Vigevano Suardese, al VII Torneo del Centenario, approvato dalla FIGC, Delegazione di Bergamo con C.U. n. 42 del 8.4.2016, disputato in data 2.6.2016, sotto l'egida del C.S.I., senza richiedere il nulla osta delle società di appartenenza, tenuto conto, altresì, che tutti i suddetti calciatori ad eccezione del Roveri, sono stati tesserati nella s.s. 16-17 con la predetta ASD Alcione;

MATTEO SERRA, all'epoca dei fatti calciatore della ASD Pro Vigevano Suardese, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 2.6 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2015 s.s. 15-16 della FIGC - Settore Giovanile e Scolastico, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato in data 2.6.2016 al VII Torneo del centenario, (organizzato dalla Società Ponte San Pietro D'Isola, approvato dalla FIGC, Delegazione di Bergamo con C.U. n. 42 del 8.4.2016), nelle fila della società Alcione, senza preventivo nulla osta da parte della propria società di appartenenza Pro Vigevano Suardese;

LORENZO TERLINGO, all'epoca dei fatti calciatore della società Basiglio Milano 3 calcio srl, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 2.6 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2015 s.s. 15-16 della FIGC - Settore Giovanile e Scolastico, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato in data 2.6.2016 al VII Torneo del centenario, (organizzato dalla Società Ponte San Pietro D'Isola, approvato dalla FIGC, Delegazione di Bergamo con C.U. n. 42 del 8.4.2016), nelle fila della società Alcione, senza preventivo nulla osta da parte della propria società di appartenenza Basiglio Milano 3 Calcio srl;

A.S.D. ALCIONE, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dal proprio consigliere e direttore sportivo Corbetta Giancarlo nonché dal proprio Presidente Saccaggi Stefano, come sopra descritte;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giancarlo CORBETTA, Nicholas Bruno MAZZONE, Davide ROMEO, Francesco ROVERI, Stefano Guido SACCAGGI in proprio, e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società A.S.D. ALCIONE, Matteo SERRA e Lorenzo TERLINGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Giancarlo CORBETTA, 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Nicholas Bruno MAZZONE, 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Davide ROMEO, 1 (una) giornata di squalifica Francesco ROVERI, 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Stefano Guido SACCAGGI, 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Matteo SERRA, 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Lorenzo TERLINGO e di € 666,67 di ammenda per la società A.S.D. ALCIONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio